

[BUR20090124]

D.d.u.o. 6 ottobre 2009 - n. 10043

[3.4.0]

Attivazione del percorso formativo abilitante per l'esercizio dell'arte ausiliaria di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (r.d. 31 maggio 1928, n. 1334, art. 1)

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
ATTUAZIONE DELLE RIFORME

Vista la legge 23 giugno 1927 n. 1264 «Disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie» che dispone:

• *all'art. 1:* «chiunque intenda esercitare le arti dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico-ortopedico ed ernista e dell'infermiere, compresi in questa ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici ed i massaggiatori, deve essere munito di speciale licenza ed aver raggiunto la maggiore età»;

• *all'art. 2:* «con regi decreti, da emanarsi su proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione, di concerto col Ministro per l'Interno, saranno istituiti corsi di insegnamento pel rilascio delle licenze di cui al precedente articolo»;

Visto il r.d. 31 maggio 1928, n. 1334 «Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie», che all'art. 1, nel ribadire l'esistenza delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, prevede espressamente quella del massaggiatore e del capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Visto il r.d. del 27 luglio 1934, n. 1265 (T.U. delle leggi sanitarie) che all'art. 99, relativamente all'esercizio delle professioni delle arti ausiliarie e delle arti sanitarie, chiarisce che «Si intendono designate con tali espressioni le arti dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico ortopedico ed ernista e dell'infermiere abilitato o autorizzato, compresi in quest'ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori»;

Visto il d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10 che, all'art. 1, ha trasferito alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative concernenti (lettera f) la «formazione professionale diretta allo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie e di arti sanitarie ausiliarie»;

Visto l'elenco delle professioni redatto dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in cui è stato inserito, nel paragrafo riguardante le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, il massaggiatore capo bagnino stabilimenti idroterapici, con riferimento al citato r.d. 31 maggio 1928, n. 1334;

Rilevato, dunque che il massaggiatore è un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie individuata e definita dalla normativa statale, che pur mantenendo una sua specificità resta associata, nella prassi, a quella di capo bagnino;

Considerato che:

• a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione, la disciplina di una specifica figura socio sanitaria quale quella in oggetto è riconducibile, come chiarito dalla Corte Costituzionale, alla materia concorrente delle professioni, di cui all'art. 117-terzo comma della Costituzione, ed in particolare delle professioni sanitarie;

• nella materie di competenza concorrente la legislazione regionale deve svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalla legge dello Stato e che tali principi, ove non ne siano stati formulati di nuovi, sono quelli desumibili dalla normativa statale previgente;

Ritenuto che tali principi sono rinvenibili, a fronte della mancanza allo stato di una disciplina unificatrice, anche negli atti di riconoscimento di numerosi titoli di studio conseguiti all'estero quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia dell'attività in questione; riconoscimento effettuato sul rilievo della «corrispondenza di detto titolo estero con quello italiano di massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»;

Valutato pertanto - come statuito dal TAR per l'Abruzzo con sentenza n. 311/02 - che la Regione, pur in assenza di un assetto unitario a livello nazionale, possa assumere determinazioni nel merito, «alla luce delle esperienze comunitarie e sulla base degli specifici programmi che vengono proposti da coloro che fanno richiesta di autorizzazione nonché alla luce di parametri ritenuti significativi»;

Tenuto conto della forte richiesta del mercato del lavoro in relazione ai profili delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie;

Ritenuto pertanto di procedere all'attivazione dei percorsi formativi abilitanti per l'esercizio dell'arte ausiliaria di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, di cui al r.d. n. 1334 del 31 maggio 1928 come disciplinato nell'allegato 1) del presente provvedimento;

Condivisi i contenuti del presente provvedimento con la Direzione Generale Sanità e con la Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo;

Vista la l.r. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura;

Decreta

1. di consentire di attivare i percorsi formativi abilitanti per l'esercizio dell'arte ausiliaria di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, di cui al r.d. n. 1334 del 31 maggio 1928;

2. di approvare il percorso formativo di detti corsi nei termini riportati nell'allegato 1 al presente decreto, con la precisazione che i requisiti per l'accesso a detti percorsi, la tipologia e articolazione dell'offerta formativa, gli accertamenti finali e la natura del titolo rilasciato, sono tutti desunti dall'esperienza comunitaria quale apprezzata dallo Stato italiano ai fini del riconoscimento dei titoli corrispondenti a quelli, appunto di massaggiatore e di capo bagnino;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Istruzione Formazione e Lavoro.

La dirigente di U.O.:
Ada Fiore

Allegato 1)

**PERCORSI FORMATIVI DI MASSAGGIATORE
E DI CAPO BAGNINO
DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI**

1. Soggetti attuatori delle iniziative di formazione

Sono soggetti attuatori delle iniziative di formazione di cui al presente decreto i soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale dalla Regione Lombardia.

L'operatore pertanto deve essere iscritto all'Albo regionale dei soggetti accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, ai sensi della d.g.r. n. 6273/2007 e relativi decreti attuativi.

Le procedure di avvio e di svolgimento delle attività formative avvengono secondo quanto disposto con d.d.u.o n. 9837 del 12 settembre 2008.

2. Requisiti per l'accesso ai percorsi formativi

I percorsi formativi sono rivolti a cittadini italiani e a stranieri regolarmente presenti sul territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti:

- avere compiuto 18 anni al momento dell'iscrizione al corso;
- possesso di diploma di Scuola Secondaria Superiore o in alternativa possesso di qualifica professionale almeno biennale rilasciata al termine di percorsi di Istruzione Formazione Professionale.

Tutti i requisiti devono essere posseduti e la relativa documentazione presentata all'ente di Formazione all'inizio della frequenza del percorso formativo.

3. Tipologia e articolazione dell'offerta formativa

Monte ore minimo 1200 complessive di cui:

- 550 ore riservate all'area dei linguaggi, storico-socio-economica, matematica-scientifica, tecnologica;
- 450 ore riservate allo sviluppo delle competenze tecnico professionali;
- 200 ore di alternanza.

4. Accertamenti finali

Le prove si svolgono avanti ad una commissione d'esame composta da:

- Direttore dell'Ente di formazione in qualità di presidente;
- due docenti del corso in qualità di commissari;

- Commissario nominato dalla D.G. Sanità della Regione Lombardia;
- Commissario nominato dalla D.G. Istruzione Formazione Lavoro della Regione Lombardia.

La Commissione d'esame è validamente costituita con la presenza almeno del Presidente e di tre commissari.

Gli Enti di Formazione devono provvedere ad inviare richiesta di nomina della Commissione alla U.O. Attuazione delle Riforme – Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro – via Cardano, 10 – 20124 Milano, almeno 30 giorni prima della data d'esame, allegando il relativo calendario.

Sono ammessi alle prove finali gli allievi che, a conclusione del ciclo formativo abbiano acquisito le competenze di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici a giudizio dell'equipe dei docenti.

La verifica delle competenze deve essere effettuata mediante una «prova scritta» e una «esercitazione pratica».

La frequenza dei corsi è obbligatoria, non sono ammessi alle prove finali gli allievi che abbiano superato il tetto massimo di assenze pari al 10% del percorso frequentato.

5. Titolo rilasciato

A seguito di accertamento finale verrà rilasciato l'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici di cui al r.d. n. 1334 del 31 maggio 1928, con valenza di Qualifica professionale.

6. Professionalità del personale degli enti di formazione sui corsi

Coordinatore del corso: Esperienza almeno triennale nella pratica professionale o didattica in professioni sanitarie.

Docenti: Esperienza almeno triennale nella pratica professionale o didattica della materia di riferimento.

7. Riconoscimento crediti formativi

L'Ente di formazione può riconoscere crediti formativi a coloro che partecipano o hanno concluso percorsi di formazione professionale nell'ambito dei sistemi di Istruzione e Formazione Professionale delle Regioni sulla base della documentazione prodotta dal richiedente.

Possono essere riconosciuti crediti formativi anche in misura superiore al 50% delle ore totali del percorso standard, nella fattispecie a modifica delle disposizioni contenute al punto 4.5 del decreto n. 9837 del 12 settembre 2008.

In ogni caso per acquisire il titolo di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici di cui al r.d. n. 1334 del 31 maggio 1928, occorrerà superare l'esame finale di cui al punto 4.

Ogni Ente accreditato valuta la documentazione prodotta dal richiedente e riconosce corrispondenti crediti formativi per l'ammissione al percorso di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. Tutta la documentazione comprovante il processo di riconoscimento del credito deve essere conservata agli atti dall'ente di formazione accreditato. Il responsabile della certificazione delle competenze dell'Ente è il garante di tutto il processo di riconoscimento e dovrà debitamente compilare il modello 5 previsto dal d.d.u.o. n. 9837/08.

Stralciato con DDUO 4070 del 06/05/2011, che ha previsto quanto segue:

1) di stabilire, a parziale modifica del d.d.u.o. 10043/2009, lo stralcio del punto 7 dell'Allegato A che prevede che:

- l'ente di formazione può riconoscere crediti formativi a coloro che partecipano o hanno concluso percorsi di formazione professionale nell'ambito dei sistemi di Istruzione e Formazione Professionale delle Regioni sulla base della documentazione prodotta dal richiedente;

- possono essere riconosciuti crediti formativi anche in misura superiore al 50% delle ore totali del percorso standard, nella fattispecie a modifica delle disposizioni contenute al punto 4.5 del decreto n.9837 del 12 settembre 2008;

2) di confermare che il criterio della valutazione dei crediti formativi per i percorsi di Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici viene riportato alla regola generale, prevista dal decreto n. 9837/2008 che stabilisce che possono essere riconosciuti crediti formativi solo fino a un massimo del 50% delle ore totali del percorso;

3) di stabilire che la parziale modifica del d.d.u.o.10043/2009 ha decorrenza immediata e i corsi in fase di avvio a partire dalla data di adozione del presente decreto devono attenersi alla regola di cui al precedente punto 2);

4) di confermare, in coerenza con quanto stabilito dal decreto 9837/2008, che hanno valore di credito formativo esclusivamente le certificazioni rilasciate dal sistema di Istruzione, dal sistema di IFP e dai soggetti accreditati per i Servizi al Lavoro;

5) di pubblicare il presente provvedimento sul Burl e sul sito www.istruzione.regione.lombardia.it.